Esempio Ordinanza municipale

**Ordinanza municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile**

Il Municipio di XXXX, richiamati:

* il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile del XX.XX.XXXX;
* gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
* il Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
* il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell’8 marzo 2023;
* Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
* Il piano d’azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del XX xxxxx XXXX.

con risoluzione municipale n. XXXX del XX XX.XXXX, stabilisce:

# Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 – Obiettivo

1La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 – Credito quadro disponibile

1Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’art. 1 l’importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso.

2Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all’esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 – Ambiti incentivati

1Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l’attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

1. Risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
2. Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
3. Sostituzione di pompe di calore esistenti;
4. Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
5. Impianti fotovoltaici;
6. Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
7. Impianti solari termici;
8. Allacciamenti a reti di teleriscaldamento;
9. Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza;
10. Processi industriali, commercio e servizi;
11. Acquisto di elettricità ecologica certificata;
12. Acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
13. Trasporto pubblico (privati);
14. Trasporto pubblico (aziende);
15. Biciclette elettriche;
16. Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti;
17. Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

# Capitolo II

Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 4 – Procedura generale

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.xxxx.ch

2Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

3Gli incentivi comunali, in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l’autorizzazione dell’autorità comunale a seguito dell’annuncio dei lavori.

4Gli incentivi comunali, in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili per gli edifici, per gli artt. 5, 6, 7, 8 (esclusi gli impianti a legna in pezzi), 11, 12, 13, 14 possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare hanno beneficiato di un incentivo cantonale ai sensi del Decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (in seguito Decreto esecutivo cantonale) e/o al Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 per quanto riguarda l’art.9.

Art. 5 – Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 6, 7 e 8 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 6 – Nuovi edifici ad elevato standard energetico

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 9 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 7 – Sostituzione di una pompa di calore

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 16 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta a fr. X’XXX.--.

Art. 8 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

1Ad esclusione degli impianti a legna in pezzi, fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 15 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi fino a 70 kWth di potenza nominale devono essere dotati del *Marchio di qualità* *Energia legno Svizzera* o equivalente e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia. Gli impianti di riscaldamento a legna in pezzi superiori a 70 kWth di potenza nominale devono essere forniti del formulario di progetto QMmini verificato e controfirmato dall’organo di verifica QM-Holzheizwerke oppure la conferma di mandato ad un responsabile QM-Holzheizwerke per progetti QMstandard semplificato o QMstandard e la *Garanzia di prestazione Riscaldamenti a legna* di SvizzeraEnergia.

3Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente o, per la sostituzione con un impianto a legna, dalla fatturazione della prestazione.

4L’importo concesso per impianti a pompa di calore, a pellet o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

5L’importo concesso per le stufe a legna in pezzi ammonta a fr. X’XXX.--.

6Perimpianti centralizzati a legna in pezzi sono concessi i seguenti importi:

* Sino a 70 kWth di potenza nominale: fr. X’XXX.-- + XXX.--/kWhth.
* Superiori a 70 kWth di potenza nominale: fr. X’XXX.-- + XXX.--/kWhth.

Art. 9 – Installazione di impianti fotovoltaici

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 (artt.20, 21, 22, 24, 25,26). Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 del RFER.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 10 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

2L’incentivo può essere cumulato con quello elargito per l’installazione di impianti fotovoltaici.

3Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

4L’importo concesso ammonta a fr. XXX.-- + fr. XXX.-- /kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.-- per impianto. Il contributo totale non deve superare il XX% del costo dell’impianto di stoccaggio. In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene riconosciuto.

Art. 11 – Installazione impianti solari termici

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 12 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 12 – Allacciamento a reti di teleriscaldamento

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 17, cpv. 3 e seg. del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 13 – Allestimento di certificazioni e rapporti di consulenza

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 18 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell’analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

3L’importo concesso per l’allestimento di un’etichetta CECE ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

4L’importo concesso per l’allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus o un’analisi sulla base del mansionario UFE ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

5L’importo concesso per l’ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

6L’importo concesso per una consulenza “Bussola energia” ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

7L’importo concesso per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 14 – Processi industriali, commercio e servizi

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’art. 10 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 15 – Acquisto di elettricità ecologica certificata

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell’azienda elettrica competente.

2L’importo concesso ammonta a fr. XXX.--/anno.

Art. 16 – Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

1L'importo viene concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza definite all’interno del Regolamento di prodotto degli standard di costruzione Minergie (Allegato B2, Tabella 2).

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dall’acquisto dell’elettrodomestico.

3L’importo concesso ammonta al XX% del costo (IVA inclusa) dell’apparecchio o dell’elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. XXX.-- per economia domestica.

# Capitolo IV

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 17 - Procedura generale

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.xxxx.ch

2Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 18 – Trasporto pubblico (privati)

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

2L’importo concesso ammonta al:

* XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 18 anni compiuti;
* XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti;
* XX% del prezzo d’acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di XXX CHF per anno civile;
* XX% del prezzo d’acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi carte giornaliere (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di XXX CHF per anno civile per richiedente.

Art. 19 – Trasporto pubblico (aziende)

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell’anno civile in corso.

2L’importo concesso ammonta al XX% dell’incentivo concesso dall’azienda, ritenuto un massimo di fr. XXX.--/anno per dipendente.

Art. 20 – Biciclette elettriche

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dall’acquisto. Fa stato la data della fattura d’acquisto.

2L’importo concesso ammonta al XX% del costo (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. XXX.--/anno.

Art. 21 – Autoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione elettrica e messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’artt. 7 e 8 del Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell’8 marzo 2023.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

Art. 22 – Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici

1Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all’artt. 5 e 6 del Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell’8 marzo 2023.

2Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell’incentivo emanata dall’ente cantonale competente.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X’XXX.--.

# Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 23 - Competenza

1Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 24 - Versamento degli incentivi

1Se l’istanza per l’ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento dell’incentivo avviene di regola entro un mese dall’accertamento tramite accredito bancario o postale.

Art. 25 - Termini e rimedi giuridici

1Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario

XXXXX XXXXX